

Montagna Vicentina
Società Cooperativa
C.F. e P. IVA 00946750247
Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
PSR VENETO 2014 – 2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale N. 46 di Reg. del 05.11.2019

OGGETTO: PROGETTO A VALERE SUL FONDO PEREQUATIVO FINALIZZATO ALL'ACCESSO AI CONTRIBUTI PER CALAMITA' NATURALI, APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA.

L'anno 2019 (duemiladiciannove) addì 05 (cinque) del mese di novembre alle ore 16:30 presso la sede della Società G.A.L. "Montagna Vicentina", in seguito a convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

P	Ruaro Dario	(Confartigianato Vicenza)	Presidente
P	Sandonà Marco	(Unione Montana Astico)	Vicepresidente
P	Rasia Dal Polo Domenico	(Coldiretti Vicenza)	Consigliere
P	Martello Luigi	(Comune di Roana)	Consigliere
P	Zampieri Fabio	(Confcommercio Vicenza)	Consigliere

Il Presidente Dario Ruaro, constatato il numero legale degli intervenuti e assunte le dichiarazioni dei componenti il Cda di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio all'esame e alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno.

Il vicepresidente Marco Sandonà, nella funzione di Segretario, provvede alla stesura del presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- in data 26.06.2019 l'Ufficio di Presidenza di Unioncamere italiana ha approvato il progetto "Emergenza Veneto: sostegno ai territori e alle imprese colpite dagli eventi alluvionali di ottobre 2018" presentato da Unioncamere Veneto per conto delle Camere di Treviso-Belluno, Venezia- Rovigo e Vicenza, a valere sulle risorse del fondo perequativo destinate agli interventi in caso di calamità naturali con l'obiettivo di sostenere la ripresa economica dei territori alluvionati, attraverso azioni di comunicazione e promozione turistica;
- le risorse riconosciute pari ad € 185.000,000 sono state distribuite tra le Camere coinvolte in proporzione a quanto versato per la costituzione finanziaria del bando di contribuzione a favore delle imprese colpite dagli eventi calamitosi dello scorso ottobre: alla Camera di Commercio di Vicenza sono stati assegnati complessivamente € 47.790.00 (27%);
- al fine di garantire utili sinergie a beneficio del Progetto "Emergenza Veneto", la Camera di Commercio di Vicenza ha ritenuto di richiedere la collaborazione del GAL per l'attuazione delle azioni di comunicazione e promozione turistica a sostegno dei territori e delle imprese danneggiate dalla calamità naturale;

CONSIDERATO CHE:

- il GAL Montagna Vicentina è l'unico operatore presente sul mercato ad essere costituito da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali sia pubblici che privati che, attraverso lo strumento del Community-led local development (CLLD artt. 32-35 Reg. UE 1303/2013), persegue finalità di sviluppo locale integrato sub-regionale con il contributo prioritario delle forze locali;
- la struttura sociale del GAL Montagna Vicentina s.c.a.r.l. è composta da 30 soci di cui 23 pubblici e 7 privati e tra questi vi sono quasi tutti i Comuni colpiti dalla tempesta Vaia;
- la forma giuridica della cooperativa a mutualità prevalente consente alla società di fornire, principalmente ai soci, servizi di interesse generale necessari per il conseguimento delle finalità istituzionali del GAL "Montagna Vicentina" società cooperativa tra i quali lo sviluppo locale del territorio;
- non ci sono strutture sul territorio colpito dalla tempesta Vaia che hanno una composizione societaria e una funzione istituzionale analoga;

ANALIZZATA la Convenzione allegata al presente provvedimento come sua parte integrante che prevede tre fasi operative: prima fase di coinvolgimento degli stakeholder presenti sul territorio, una seconda fase di realizzazione delle iniziative ed una terza fase di verifica che dovrà concludersi entro il mese di maggio 2020;

PRESO ATTO CHE la fase esecutiva, concordata con la Camera di Commercio di Vicenza, terrà conto delle linee guida del progetto predisposto da Unioncamere Veneto e farà riferimento ai contenuti del Piano Strategico del Turismo del Veneto della Regione mediante l'utilizzo, per le attività promozionali, del marchio ombrello Veneto – The Land of Venice;

ACCERTATO che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come disposto dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013;

RICHIAMATO il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno *"per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse"* approvato con delibera del Cda n. 94 del 04.12.2017 e ratificato dall'Assemblea dei soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017;

ACQUISITA, ai sensi del DPR 445/2000, la dichiarazione dei consiglieri presenti sull'insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto;

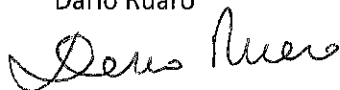
Dopo una attenta disamina, con quattro voti favorevoli ed uno contrario

DELIBERA

1. Di approvare la Convenzione con la Camera di Commercio di Vicenza allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito del GAL Montagna Vicentina alla sezione "amministrazione trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dario Ruaro



IL SEGRETARIO
Marco Sandomà



CONVENZIONE

TRA

CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA C.C.I.A.A Partita IVA 00521440248 codice fiscale 80000330243 con sede in Vicenza Via Montale n. 27 in persona del Dirigente dell'Area 2^ dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale,

nel proseguo denominata anche "Camera di Commercio",

E

MONTAGNA VICENTINA SOCIETA' COOPERATIVA, P.IVA e codice fiscale 00946750247, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 293058, con sede in Via della Stazione n. 1 - 36012 Asiago (VI), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Dario Ruaro domiciliato per la carica presso la sede sociale,

nel proseguo denominata anche "GAL";

e congiuntamente denominate anche "Parti".

PREMESSO CHE:

- a) in data 26.06.2019 l'Ufficio di Presidenza di Unioncamere italiana ha approvato il progetto "Emergenza Veneto:sostegno ai territori e alle imprese colpite dagli eventi alluvionali di ottobre 2018" (di seguito anche Progetto) presentato da Unioncamere Veneto per conto delle Camere di Treviso-Belluno, Venezia- Rovigo e Vicenza, a valere sulle risorse del fondo perequativo destinate agli interventi in caso di calamità naturali con l'obiettivo di sostenere la ripresa economica dei territori alluvionati, attraverso azioni di comunicazione e promozione turistica;
- b) le risorse riconosciute pari ad € 185.000,000 sono state distribuite tra le Camere coinvolte in proporzione a quanto versato per la costituzione finanziaria del bando di contribuzione a favore delle imprese colpite dagli eventi calamitosi dello scorso ottobre: alla Camera di Commercio di Vicenza sono stati assegnati complessivamente € 47.790.00 (27%);
- c) nei territori colpiti dalla tempesta VAIA opera il Gruppo di Azione Locale (GAL) Montagna Vicentina, disciplinato dagli artt. 34 e segg. del Reg. (UE) 1303/2013, con il compito di elaborare ed attuare una strategia di sviluppo partecipativo innovativa, multisettoriale ed integrata mediante il coinvolgimento dei rappresentanti degli interessi socioeconomici locali sia pubblici che privati;
- d) il Progetto si propone obiettivi coerenti con quelli previsti dal Programma di Sviluppo Locale (PSL) del GAL che si prefigge di promuovere l'identità del territorio favorendo la conoscenza e la fruibilità dei territori e dell'offerta turistica delle aree rurali;

CONSIDERATO CHE:

- e) il GAL Montagna Vicentina è l'unico operatore presente sul mercato ad essere costituito da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali sia pubblici che privati che, attraverso lo strumento del *Community-led localdevelopment* (CLLD artt. 32-35 Reg. UE 1303/2013), persegue finalità di sviluppo locale integrato sub-regionale con il contributo prioritario delle forze locali;

- f) il partenariato pubblico-privato del GAL Montagna Vicentina è composto dagli enti locali territoriali ove sono situate le imprese danneggiate dalla tempesta VAIA, dalle principali associazioni di categoria (Confartigianato, Confcommercio, Coldiretti) oltre che dalla Camera di Commercio di Vicenza;
- g) la società opera mediante la forma giuridica della cooperativa a mutualità prevalente gestendo servizi, anche per i soci, volti a favorire lo sviluppo locale del territorio nel suo complesso, ponendo in considerazione le potenzialità e le esigenze locali;
- h) al fine di garantire utili sinergie a beneficio del Progetto "Emergenza Veneto" mediante il coinvolgimento della componente pubblico-privata interessata dalla tempesta VAIA, la Camera di Commercio di Vicenza ha ritenuto di richiedere la collaborazione del GAL per l'attuazione delle azioni di comunicazione e promozione turistica a sostegno dei territori e delle imprese danneggiate dalla calamità naturale, la quale si è resa disponibile a fornire detto servizio;
- i) è interesse delle parti contraenti procedere alla costituzione di un rapporto di collaborazione per la realizzazione delle azioni di comunicazione e promozione turistica volte a contribuire alla ripresa economica delle aree interessate dalla tempesta VAIA.

Tutto ciò premesso e considerato

si conviene e stipula quanto segue:

ART.1) PREMESSE E CONSIDERATA

1.1 Le premesse e i considerata formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2) OGGETTO E SCOPO

2.1 Con la presente Convenzione la Camera di Commercio di Vicenza affida al GAL, che accetta, l'incarico di svolgere, direttamente e/o per mezzo di soggetti scelti nel rispetto delle normative in materia, attività di comunicazione e promozione turistica a sostegno della ripresa economica dei territori e delle imprese danneggiate dalla calamità naturale dello scorso ottobre.

2.2 Le attività dovranno essere in linea a quanto previsto nel Progetto "*Emergenza Veneto: sostegno ai territori e alle imprese colpite dagli eventi alluvionali di ottobre 2018*" presentato dalla Unione Regionale C.C.I.A.A. del Veneto, *Allegato I*, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 3) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

3.1 Il GAL si impegna a svolgere le azioni di comunicazione e promozione turistica a sostegno dei territori e delle imprese danneggiate dalla calamità naturale secondo un **Piano di Attività** che sarà condiviso ed attuato in collaborazione con la Camera di Commercio.

3.2 Il servizio sarà reso secondo una consequenzialità di fasi temporali (di seguito denominato anche "Piano di Attività") che prevedono il graduale coinvolgimento dei principali portatori di interesse presenti sul territorio:

- a. **Fase di avvio** della durata di due mesi (ottobre-novembre 2019) durante la quale si procederà a coinvolgere i portatori di interesse (stakeholders) presenti sul territorio interessato dalla tempesta VAIA, rilevando i fabbisogni utili nel definire il *Piano di Attività* strategiche e complementari a quelle già in essere.

b. **Fase di realizzazione** della durata di cinque mesi (dicembre 2019 – aprile 2020) il GAL provvederà a dare attuazione alle attività individuate nella fase di avvio secondo il “Piano di Attività” che sarà condiviso con la Camera di Commercio contenente:

- la descrizione dettagliata di ciascuna azione/iniziativa a supporto del Progetto;
- la data di inizio e di fine delle attività/azioni previste,
- il dettaglio del costo di ciascuna attività/azione.

c. **Fase di verifica e di valutazione** durata un mese (maggio 2020) il GAL elaborerà una breve *Relazione Finale* di sintesi delle principali attività/azioni realizzate e l’impatto prodotto nei territori interessati.

3.3 Le Parti, al fine di garantire la corretta esecuzione della presente Convenzione, si impegnano a comunicarsi reciprocamente e a rendere vicendevolmente disponibili tutti i dati e le informazioni che saranno ritenute utili o necessarie, ovvero che saranno richieste da controparte.

3.4 Il *Piano di Attività* sopra dettagliato sarà espletato facendo riferimento ai contenuti del *Piano Strategico del Turismo del Veneto* della Regione mediante l’utilizzo, per le attività promozionali, del marchio ombrello *Veneto – The Land of Venice*.

3.5 Il GAL si impegna a comunicare tempestivamente eventuali problemi o inconvenienti che dovessero sorgere durante l’espletamento del servizio, ovvero modifiche al *Piano di Attività* che dovessero rendersi necessarie per il perseguimento degli obiettivi di Progetto.

ART. 4) DURATA

4.1 Ferme restando le tempistiche di esecuzione del Progetto, la presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e sino al 30 giugno 2020.

4.2 Resta inteso che il GAL si impegna a realizzare e concludere il Piano di attività di cui all’art. 3) entro e non oltre il 31 maggio 2020 al fine di consentire alla Camera di Commercio di rendicontare le spese sostenute entro la data del 30 giugno 2020.

ART. 5) CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE

5.1 Per l’esecuzione del Piano di Attività il GAL potrà disporre dell’intero contributo assegnato da Unioncamere alla Camera di Commercio di Vicenza pari ad € 47.790,00 (quarantasettemilasettecentonovanta/00) di cui:

- € 6.100,00 Iva compresa per le spese amministrative e di gestione delle attività sopportate dalla struttura del GAL comprensive anche di eventuali costi di trasferta ed eventuali oneri accessori;
- € 41.690,00 Iva compresa per le attività di promozione e comunicazione condivise con la Camera di Commercio

5.2 Il corrispettivo verrà fatturato in due tranches. Una prima fattura verrà emessa dal GAL entro fine dicembre e verrà corrisposta dalla Camera di Commercio entro 30 giorni del mese successivo. Il saldo sarà fatturato previa presentazione da parte del GAL alla Camera di Commercio della Relazione Finale e corrisposto entro 30 giorni dalla data di trasmissione della relazione e di emissione della fattura.

ART. 6) REFERENTI DEL PROGETTO

6.1 Ciascuna parte individuerà all'interno della propria organizzazione un referente che dovrà interfacciarsi con il referente di controparte e prestare tutta la necessaria collaborazione, per ogni necessità, al fine di permettere l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

6.2. In particolare i nominativi e recapiti dei referenti verranno reciprocamente comunicati dalle parti per iscritto.

6.3. Eventuali variazioni delle persone di detti referenti dovranno essere comunicate tempestivamente in forma scritta a controparte.

ART. 7) RESPONSABILITÀ.

7.1. Ciascuna parte si assume nei confronti dell'altra la responsabilità in ordine all'attività direttamente posta in essere.

7.2. In particolare ciascuna parte manleva l'altra qualora per causa alla stessa non imputabile dovessero verificarsi ritardi rispetto all'esecuzione delle attività concordate o pregiudizi anche a terzi in esecuzione del servizio.

ART. 8) RISERVATEZZA

8.1. Resta inteso che tutte le informazioni, dati o documenti che verranno in possesso delle parti o che una parte comunicherà all'altra ai fini del rapporto di cui in oggetto non potranno essere divulgate, pubblicate o comunicate in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, né potranno essere usate e/o sfruttate dalle stesse per vantaggi propri o di terzi. Nella valutazione delle informazioni, dei dati e dei documenti ciascuna parte prenderà ogni misura perché gli stessi rimangano riservati, essendo inteso che la violazione di detto obbligo è idonea a causare ingenti danni.

8.2. L'obbligo di cui al presente articolo non cesserà se non in riferimento a quegli specifici dati, informazioni o documenti che le parti possano dimostrare essere già di pubblico dominio al momento della firma del presente atto, o che lo siano divenuti in seguito, per fatti alle stesse non imputabili.

8.3. Senza pregiudizio per quanto innanzi specificato, le parti garantiscono che gli obblighi di riservatezza assunti verranno rispettati anche dai propri dipendenti, consulenti ed incaricati a vario titolo che, per qualsivoglia ragione, ne giungano a conoscenza.

ART. 9) RISOLUZIONE DI DIRITTO

9.1 Le parti si riservano la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del codice civile, qualora si verifichi una delle ipotesi qui di seguito indicate:

- grave inadempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente contratto che arrechi pregiudizio ad una corretta gestione del servizio;
- mancata erogazione del servizio;
- mancato o ritardato pagamento delle fatture.

9.2 Al verificarsi di una delle condizioni innanzi previste la parte diversa da quella inadempiente potrà intimare per iscritto a controparte di adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida, con espressa dichiarazione che decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto.

ART. 10) CONDIZIONI GENERALI

10.1 Le Parti si danno atto che il presente accordo è stato oggetto di analitica ed esaustiva trattativa tra le stesse, che ne hanno esaminato ogni singola clausola, valutandone compiutamente gli effetti. Lo stesso costituisce, pertanto, integrale manifestazione della loro volontà e non ricade, pertanto, nelle ipotesi di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c..

ART. 11) MODIFICHE

11.1 Nessuna modifica, cambiamento o variazione del presente accordo è vincolante tra le Parti, se non espressamente accettata dalle stesse per atto scritto di data successiva al presente e sottoscritto da rappresentanti autorizzati o dai legali rappresentanti di ciascuna delle Parti.

ART. 12) FORO ESCLUSIVO E LEGGE APPLICABILE.

12.1 Le Parti si impegnano a ricercare, in applicazione del principio di leale collaborazione e del generale dovere di buona fede contrattuale, una soluzione transattiva, al fine di risolvere le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto.

12.2 Nel caso in cui non sia possibile addivenire ad una soluzione di tali controversie mediante il ricorso alla procedura di cui al comma precedente, la definizione delle stesse sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente, e, a tal proposito, le Parti designano sin d'ora quale Foro competente esclusivo quello di Vicenza. Si applica la legge italiana come risulta dal codice civile.

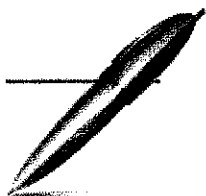
ART. 13) SPESE

13.1 Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Camera di Commercio.

13.2 Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Camera di Commercio



Firmato digitalmente da:

BOSCOLO MEZZOPAN ELISABETTA

Firmato il 15/11/2019 14:29

Seriale Certificato: 11712254

Valido dal 19/02/2019 al 19/02/2022

InfoCert Firma Qualificata 2

Per il GAL Montagna Vicentina

Firmato da: RUARO DARIO
Data: 20/11/2019 17:43:24
